

LE INDENNITA' ASSOGGETTATE A TASSAZIONE SEPARATA

Il reddito che deriva dall'attività svolta dall'agente è qualificato reddito d'impresa, si tratta infatti di una di quelle elencate come d'impresa commerciale in base all'articolo 2195 c.c., invece le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, compresi gli acconti e le anticipazioni, ex articolo 56, comma 3, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986) non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ma per espressa previsione dell'articolo 53, comma 2, lettera e, del Tuir, sono considerate redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della loro tassazione, l'articolo 17, comma 1, lettera d, del Tuir stabilisce che tali redditi sono soggetti a tassazione separata salvo la facoltà di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Su tale indennità deve essere applicata poi una ritenuta d'acconto del 20 per cento.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una società di persone: l'indennità percepita dalla società non costituisce infatti reddito d'impresa ex articolo 56, comma 3, lettera a del Tuir, ma reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell'anno di percezione, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria. Anche in questo caso va effettuata la ritenuta del 20%.

Volendo, pertanto, inquadrare il trattamento fiscale in capo all'agente – persona fisica o società di persone – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, si evidenzia che:

- i fini dell'imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a, D.P.R. 633/1972;
- ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e va assoggettata a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria da esercitare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- al momento della liquidazione dell'indennità viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 per cento;